

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «IPH IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 5562822

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 2901007 del marchio denominativo «IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha fatto un'erronea applicazione delle disposizioni di tali articoli al marchio impugnato.

Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — ClientEarth/ Consiglio

(Causa T-452/10)

(2010/C 328/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Hockman QC, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il convenuto ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 (¹);
- dichiarare che il Consiglio ha violato l'art. 294, n. 6, TFUE, in quanto ha omesso di informare il Parlamento europeo di tutte le ragioni che lo hanno condotto ad adottare la sua posizione in prima lettura;
- annullare la decisione controversa 26 luglio 2010 (Rif. 15/c/01/10), con la quale il Consiglio ha fornito una risposta negativa ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, negando l'accesso al documento n. 6865/09;

— condannare il convenuto a consentire l'accesso al documento richiesto, e

— condannare il convenuto alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, incluse le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, con la quale quest'ultimo le nega l'accesso al documento n. 6865/09, il quale contiene un parere del servizio giuridico del convenuto riguardante la proposta della Commissione di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e, in particolare, gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e contenuti nella relazione Cashman.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva i seguenti motivi:

In primo luogo, essa sostiene che la decisione controversa viola l'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l'art. 294, n. 6, TFUE. L'accesso al parere giuridico richiesto non inciderebbe sulla tutela della consulenza legale e neanche sull'interesse del Consiglio ad ottenere un parere giuridico franco, obiettivo e esaustivo. La prima lettura della procedura legislativa dovrebbe comportare l'accessibilità del parere giuridico riguardante l'ammissibilità degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

In secondo luogo, la decisione controversa viola l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001. L'art. 4, n. 3, non è applicabile alla tutela della consulenza legale e, anche se lo fosse, l'accessibilità del parere richiesto non minaccerebbe seriamente la procedura decisionale del Consiglio. Detta accessibilità non minaccerebbe la capacità del servizio giuridico di rappresentare la posizione del Consiglio dinanzi al giudice in modo indipendente da ogni influenza esterna, né l'indipendenza del servizio giuridico del Consiglio, e neanche impedirebbe al Consiglio lo svolgimento di discussioni interne sugli emendamenti del Parlamento.

In aggiunta, la decisione controversa viola l'art. 4, n. 2, ultimo trattino, e l'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non si pronuncia sull'esistenza di un interesse pubblico inderogabile all'accessibilità e non fornisce una motivazione dettagliata contenente le ragioni di un tale rifiuto. Il Consiglio non pondera la tutela della consulenza legale con l'interesse pubblico ad accedere al documento alla luce dei vantaggi derivanti da una maggiore trasparenza ed al fatto che l'accesso al parere richiesto permetterebbe ai cittadini di partecipare in modo più diretto al processo di rifusione del regolamento (CE) n. 1049/2001, il che riguarda la collettività in generale in quanto fornisce ai cittadini un fondamento per l'esercizio del proprio diritto di accedere ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea.

Infine, la decisione controversa viola l'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non fornisce un accesso parziale al documento richiesto.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione

(Causa T-453/10)

(2010/C 328/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast, Regno Unito) (rappresentanti: K. Brown, solicitor, e D. Wyatt QC, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2010, 2010/399/UE (¹) [notificata con il numero C(2010) 4894], nella parte in cui riguarda la voce relativa ad una correzione forfettaria del 5 % della spesa, pari a EUR 18 600 258,71, sostenuta in Irlanda del Nord nell'esercizio 2007;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 15 luglio 2010, 2010/399/UE, notificata con il numero C(2010) 4894, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea la voce relativa ad una correzione forfettaria del 5 % applicata a talune spese, pari a EUR 18 600 258,71, sostenute in Irlanda del Nord nel corso dell'esercizio finanziario 2007.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce i seguenti motivi.

Innanzitutto la decisione della Commissione relativa alla voce contestata sarebbe stata adottata sulla base di errori di diritto e di fatto, in quanto le mancanze da essa constatate nei controlli chiave e le loro eventuali conseguenze sulla dichiarazione degli ettari ammissibili nel corso dell'anno di domanda 2006 non potrebbero generare un rischio pari al 5 % della totalità delle spese rilevanti in Irlanda del Nord per tale anno. Siffatte dichiarazioni eccessive non potrebbero aumentare gli importi di riferimento derivanti dai pagamenti effettuati a favore degli agricoltori negli anni 2000-2002 e, di conseguenza, avrebbero unicamente potuto aumentare il numero, e non il valore, dei diritti all'aiuto stabiliti nel 2005. Circa il 78 % dell'importo dei diritti all'aiuto che devono essere attribuiti e suddivisi tra ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel 2005 è stato determinato da pagamenti agli agricoltori in questione negli anni 2000-2002 e su tale percentuale non incidono gli errori nella determinazione del numero di ettari ammissibili nel 2005 ripetuti nel 2006. Inoltre, le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni, o alle sanzioni, si applicano nel rispetto del principio di rettifica retroattiva dei diritti all'aiuto e fatto salvo il principio in base al quale, quando un agricoltore effettua una dichiarazione eccessiva di ettari ammissibili e di diritti all'aiuto, ma la superficie di terreno considerata ammissibile è sufficiente per attivare tutti i diritti all'aiuto che effettivamente gli spettano, non è inflitta alcuna sanzione. La Commissione ha interpretato erroneamente le disposizioni che stabiliscono tali principi e, di conseguenza, ha notevolmente sovrastimato l'importo che deve essere recuperato dagli agricoltori in Irlanda del Nord a causa delle dichiarazioni eccessive relative all'anno di domanda 2006.

In aggiunta, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto ha valutato la probabile perdita nel 5 % della spesa totale sostenuta, sebbene il principio che deve essere applicato nei casi in cui non sia possibile effettuare una valutazione precisa delle perdite per i fondi coinvolti dell'Unione europea è che la percentuale di rettifica deve essere chiaramente correlata alla perdita probabile. Tale valutazione effettuata dalla Commissione è fondata su due premesse errate: la prima premessa errata è che sia irrilevante che gli errori nella valutazione eccessiva dei terreni ammissibili nel 2005 e nel 2006 non abbiano potuto produrre un effetto negativo su circa il 78 % dei diritti all'aiuto totali che devono essere attribuiti agli agricoltori e, di conseguenza, non abbiano potuto rappresentare un rischio per il finanziamento. La seconda premessa errata è relativa al fatto che la Commissione ha notevolmente sovrastimato gli importi recuperabili dagli agricoltori dell'Irlanda del Nord in caso di dichiarazioni eccessive nel 2006. Infine, poiché l'applicazione da parte della Commissione di una riduzione forfettaria del 5 % è fondata su una notevole sovrastima dell'effettiva perdita probabile per i fondi dell'Unione europea, nel caso di specie risulta che una riduzione forfettaria del 5 % era eccessiva e, pertanto, sproporzionata.

(¹) Decisione della Commissione 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2010) 4894] (GU L 184, pag. 6).